



**ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI LODI**  
VIA DELLA CODIGNOLA, 27- 26900 LODI • TEL. (0371) 49.50.31 – FAX (0371) 42.95.60  
E-mail [info@ordvetlodi.it](mailto:info@ordvetlodi.it) E-mail PEC [ordinevet.lo@pec.fnovi.it](mailto:ordinevet.lo@pec.fnovi.it)

Lodi, 14/06/2024  
Prot. N. 71/LG/mm

Spett.le  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dip. Dell'Economia  
Direzione-Valorizzazione del Patrimonio Pubblico

alla Cortese attenzione della Dr.ssa Paola Fabbri

**Oggetto: riscontro Vs. nota prot. 4726919 del 13/03/2024 avente per oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2022”**

In riscontro alla nota in oggetto, contenente una richiesta a questo Ordine di una dichiarazione in merito all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 (cd. Testo unico sulle società pubbliche) in tema di piani di revisione ordinaria e periodica delle partecipate, si osserva quanto segue.

Le norme che individuano il campo di applicazione soggettivo del Testo unico sopra citato rimandano espressamente – come peraltro ricordato nella vostra nota in oggetto – alle amministrazioni e agli enti di cui all'art. 1, comma 2, D. lgs. n. 165/2001 (TU pubb. imp.).

Ebbene, già in passato erano sorti dubbi in ordine al fatto che, nell'elencazione di cui al TU pubb. imp. ed in particolare nel riferimento agli “enti pubblici nazionali” ivi contenuto potesse rinvenirsi una fonte idonea a ricomprendere il comparto degli ordini professionali, atteso che, com'è noto, tali enti non gravano sulla finanza pubblica e sono dotati di autonomia protetta dai conferenti ordinamenti professionali. Non era mancata, peraltro, giurisprudenza amministrativa che aveva espressamente escluso la possibilità di ritenere ricompresi, nell'elenco di cui all'art. 1, co. 2 TU pubbl. imp. anche gli ordini professionali, ritenendo necessaria al riguardo una espressa menzione di tali istituzioni (cfr. Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 20181, e TAR Lazio, sentenza 2 novembre 2022, n. 14283, che esclude gli ordini dall'obbligo di comunicare i costi del personale).

In ogni caso, a fugare ogni dubbio è intervenuta una recente disposizione introdotta dal D.L. 75/2023 (conv. con L. 112/2023 art. 12ter) che modifica l'art. 2, comma 2bis, del D.L. 101/2013 inserendo la seguente previsione: "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, **salvo che la legge non lo preveda espressamente**".

L'innovazione in commento esclude la soggezione automatica degli ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed afferma l'opposto principio in forza del quale, **ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli ordini e ai collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente** (come avvenuto, ad esempio con l'art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il cd. correttivo alla normativa

-----  
1 Dove si legge che, trattandosi “di enti di carattere associativo, costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali, che si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti ... il Legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici” (Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018).



## **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI LODI**


VIA DELLA CODIGNOLA, 27- 26900 LODI • TEL. (0371) 49.50.31 – FAX (0371) 42.95.60

E-mail [info@ordvetlodi.it](mailto:info@ordvetlodi.it) E-mail PEC [ordinevet.lo@pec.fnovi.it](mailto:ordinevet.lo@pec.fnovi.it)

sulla trasparenza, che ha chiarito l'applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, "in quanto compatibili"). La novella chiarisce definitivamente che il riferimento all'art. 1, co. 2, TU pubbl. imp. non è sufficiente per ricomprendere gli enti professionali.

Si ritiene dunque che gli obblighi di cui alla Sua cortese comunicazione non risultino applicabili agli Ordini professionali, ma si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore opportuna interlocuzione sul punto, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra Istituzioni preposte alla cura di interessi pubblici.

Ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti.



IL Presidente OMV Lodi  
Dott. Luigi Galimberti